

Schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell'art.15 della legge 241/90 e s.m.i., tra il Comune di Cesa e la stazione appaltante qualificata Comunità Montana Tanagra Alto e Medio Sele

Art.1 - Finalità del presente accordo

Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per lo svolgimento delle attività della Stazione Appaltante Qualificata Comunità Montana Tanagra Alto e Medio Sele in favore e per conto del comune di CESA, ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'accordo ha per oggetto l'attività di committenza ausiliaria che la Stazione Appaltante Qualificata Comunità Montana Tanagra Alto e Medio Sele eserciterà a favore della Stazione Appaltante non qualificata comune di CESA. Di fatto concerne le procedure di affidamento di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché quelle di affidamento di lavori d'importo superiore a 500 mila euro.

L'attività di committenza ausiliaria consiste nella prestazione di supporto alle attività di committenza, quelle del presente accordo nello specifico sono:

1. la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
2. la preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
3. la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.

Qualora gli importi delle soglie, di cui al primo comma dell'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dovessero mutare, a seguito di modifiche normative, gli stessi s'intendono automaticamente riportati nel presente accordo, senza necessità di una modifica formale. La sottoscrizione del presente accordo non costituisce delega di funzioni ma attribuisce alla Stazione Appaltante Qualificata esclusivamente il compito di svolgere le attività sopra riportate.

Art.2 - Durata del presente accordo

Il presente accordo decorre dal e resterà in vigore finché la Comunità Montana Tanagra Alto e Medio Sele conserverà la qualificazione, ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023, con possibilità di variazioni temporali dovute a sopraggiunte variazioni normative. È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento dal presente Accordo, previa comunicazione scritta, da inoltrare all' indirizzo dell'altra parte via P.E.C., con preavviso non inferiore a trenta (30) giorni. Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Accordo.

Art.3 – Impegni, compiti e responsabilità delle parti

Fermo restando i reciproci rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione, sono di competenza della Stazione appaltante non qualificata comune di CESA, tra l'altro ed in particolare:

- a. la definizione delle opere da realizzare e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso nonché, nel caso di enti locali,

- l'inserimento dell'opera da realizzare nel piano delle opere pubbliche;
- b. l'individuazione delle fonti di finanziamento;
 - c. la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori e/o servizi di architettura e ingegneria). La Stazione appaltante non qualificata comune di CESA, previa individuazione delle opere da realizzare, approva il progetto, i piani di sicurezza, la validazione, ecc. fino alla fase esecutiva o quella necessaria alla procedura di gara a norma delle disposizioni vigenti;
 - d. la decisione di contrarre con la quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; con riferimento alle procedure negoziate previste dall' art 50 comma I lett. c), d) ed e) del d. lgs. n.36/2023, la suddetta decisione a contrarre dovrà contenere i criteri di scelta degli operatori da invitare, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art.3 dell'allegato II.1 al d. lgs.n.36/2023;
 - e. la compilazione dello schema del bando, del disciplinare di gara e del disciplinare d'incarico (quest'ultimo per i soli servizi di architettura e ingegneria) predisposti dalla Stazione Appaltante Qualificata Comunità Montana Tanagra Alto e Medio Sele e la relativa sottoscrizione;
 - f. con riferimento alle procedure negoziate, l'approvazione dello schema di lettera d'invito predisposta dalla Stazione Appaltante Qualificata Comunità Montana Tanagra Alto e Medio Sele;
 - g. la nomina del RUP incaricato ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. n.36/2023;
 - h. l'acquisizione del CUP, se previsto;
 - i. la previsione, nel quadro tecnico economico dell'intervento, delle risorse finanziarie di cui al comma 8 dell'art.45 del d. lgs. n.36/2023, eventualmente delle risorse finanziarie previste dall'art. 15, comma 6, nel caso in cui il RUP intenda nominare supporti esterni alla stazione appaltante non qualificata, e delle risorse finanziarie per il ristoro - mero rimborso forfettario delle spese che la Stazione Appaltante Qualificata Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele sosterrà nel breve, medio e lungo periodo per le attività di cui al presente accordo;
 - j. la previsione, nel quadro tecnico economico dell'intervento, della spesa per le attività della commissione giudicatrice;
 - k. l'adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti alle pubblicazioni degli affidamenti e in particolare dei bandi e allegati, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge sia nell'albo sia nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Stazione appaltante non qualificata comune di CESA, in applicazione di quanto normativamente previsto;
 - l. l'adozione del provvedimento di ratifica dell'intera procedura di affidamento;
 - m. la stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario, secondo quanto previsto dall' art.18 del d. lgs. n .36/2023, la relativa esecuzione con annessi pagamenti dei corrispettivi spettanti allo stesso operatore;
 - n. l'inserimento negli atti contrattuali delle clausole imposte anche da eventuali protocolli

d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici che la stessa stazione appaltante non qualificata si impegna a rispettare;

- o. la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria a base dell'affidamento, nonché tutte le indicazioni in merito agli elementi essenziali;
- p. ogni altro compito previsto dalle norme e dalle circolari vigenti.

Sono di competenza della Stazione Appaltante Qualificata Comunità Tanagro Alto e Medio Sele le attività di supporto e collaborazione nei confronti della Stazione appaltante non qualificata, nello specifico:

1. la preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
2. la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
3. la nomina del responsabile del procedimento per la fase di gara al quale competono, oltre all'acquisizione del CIG, tutte le attività della procedura fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione da parte dell'Organo preposto alla valutazione delle offerte;
4. ogni altro adempimento necessario per la conclusione della procedura affidata.

Le attività sopra indicate sono effettuate secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in conformità ai criteri di selezione indicati nella decisione a contrarre adottata dalla stazione appaltante non qualificata e al principio di rotazione ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n.36/2023.

Le parti danno atto che sono stati bene definiti e divisi i propri impegni e compiti, in modo tale che la Stazione Appaltante Qualificata non svolga tutte le fasi di affidamento.

Si dà atto, altresì, che tra le parti è stata effettuata una reale condivisione di compiti e responsabilità.

Sono escluse dal presente accordo la fase a monte delle procedure di gara e quella a valle del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 4 - Rapporti finanziari

Visto e considerato che non è possibile determinare con certosina precisione i costi che la Stazione Appaltante Qualificata sosterrà per le attività di cui agli artt. 1 e 3 del presente accordo, valutando anche che alcuni costi potrebbero sostanziarsi a distanza di anni (spese legali, giudiziarie, tributarie, ecc.), si concorda un rimborso forfettario delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante Qualificata, posto a carico del comune di CESA, quale quota variabile in funzione dell'importo a base di gara, da prevedere obbligatoriamente nei quadri economici di ogni singolo "progetto".

Per le procedure di appalto e concessioni tale l'importo si determina come qui di seguito:

- a. fino a 2 milione si applica l'1 % sull'importo a base di gara (oltre la spesa sostenuta per l'IVA dalla S.A.Q.);
- b. da 2 milioni a 5 milioni si applica l'1% fino a 2 milioni e sulla differenza lo 0,5 %, prendendo a base l'importo di gara (oltre la spesa sostenuta per l'IVA dalla S.A.Q.);
- c. per importi a base di gara superiori ai 5 milioni si applica l'1% fino a 2 milioni , dai 2 ai 5 milioni lo 0,5% e sulla parte eccedente lo 0,3%, con un massimo di 50 mila euro (oltre la spesa sostenuta per l'IVA dalla S.A.Q.).

Per le procedure per servizi socio-assistenziali l'importo si determina:

- a. per concessioni aventi finalità di tipo sociale e assistenziale 0,60% su canone annuale per l'intera durata del contratto, con un minimo di duemila euro (oltre la spesa sostenuta per l'IVA dalla S.A.Q.);
- b. per servizi di tipo socio-assistenziale lo 0,60% sull'importo a base di gara (non applicabile sul ribasso d'asta), in ogni caso non inferiore ai mille euro (oltre la spesa sostenuta per l'IVA dalla S.A.Q.);
- c. per i servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato la quota è calcolata sul valore della prestazione remunerata al concorrente, corrispondente al valore dell'aggio offerto sull'importo a base di gara, in ogni caso non inferiore ai mille euro (oltre la spesa sostenuta per l'IVA dalla S.A.Q.).

La Stazione Appaltante Comunità Montana Tanagro Alto Medio Sele potrà applicare riduzioni ai corrispettivi suesposti attraverso specifici accordi.

Per le concessioni che non prevedono la realizzazione di infrastrutture pubbliche la somma da rimborsare verrà determinata di volta in volta in relazione alla durata della concessione per iscritto quale addendum al presente accordo.

Salvo diversa modalità previamente comunicata, il suddetto rimborso delle spese sostenute dovrà essere corrisposto dal comune di CESA alla Stazione Appaltante Qualificata Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

La determinazione delle somme come sopra riportato costituiscono un rimborso forfettario - ristoro delle spese che la Stazione Appaltante Qualificata Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele sosterrà prima, durante e dopo l'espletamento delle attività ausiliarie, come le spese per la formazione del personale, l'informatizzazione e la digitalizzazione delle procedure, l'impiego di professionalità altamente specializzate, le spese per utenze, riviste, cancelleria, spese generali (ammortamenti, manutenzioni immobili, bancarie, postali, canoni software, tributi comunali, stampati), ecc. Per la loro determinazione le parti hanno valutato anche il ristoro delle spese future che potrebbero interessare il bilancio economico finanziario della Stazione Appaltante Qualificata per eventuali spese legali, giudiziarie, tributarie, interessi, ecc. Tale rimborso è riconosciuto a titolo di copertura dei costi sostenuti dalla Stazione Appaltante Qualificata Comunità Montana Tanagro alto e Medio Sele, non configura corrispettivo né comporta margini di guadagno, ma solo il giusto contributo alle spese effettivamente sostenute. Tuttavia, ove richiesto dalla Stazione Appaltante comune di CESA, la somma rimborsata alla Stazione Appaltante Qualificata Comunità Montana Tanagra Alto e Medio Sele, per le attività di committenza ausiliaria, potrà essere rendicontata.

Sono a carico del comune di CESA le spese per pubblicità-pubblicazioni e contributi di legge (contributo Anac). Rientrano nella disciplina del presente accordo anche l'espletamento delle procedure di gara di lavori, forniture e servizi finanziati con fondi del PNRR.

Art. 5 - Modalità operative

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, il comune di CESA, per ogni singola procedura da affidare alla Stazione Appaltante Qualificata Comunità Montana Tanagra Alto e Medio Sele, deve inviare la Domanda tramite posta elettronica certificata o mediante l'utilizzo di applicativo informatico eventualmente reso disponibile dalla Stazione Appaltante Comunità Montana Tanagra Alto e Medio Sele o tramite la procedura prevista dal comma 10 dell' art.62 del d . lgs n.36/2023.

Ricevuta la domanda, la Stazione Appaltante Qualificata Comunità Montana Tanagra Alto e Medio Sele si attiverà con la Stazione Appaltante richiedente.

Art. 6 - Commissione Giudicatrice

Le parti stabiliscono che la Commissione giudicatrice deve essere presieduta e composta da dipendenti del comune di CESA in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Ove il comune di non avesse in organico adeguate professionalità può chiedere che uno o più commissari siano nominati dalla Stazione Appaltante Qualificata Comunità Montana Tanagra Alto e Medio Sele che lo farà individuandoli tra i propri dirigenti e funzionari, tra quelli di altre amministrazioni pubbliche o anche mediante l'utilizzo di appositi elenchi all'uopo predisposti.

La Commissione è composta ai sensi dell'art. 51 e del comma 3 dell'art. 93 del Codice. Il costo complessivo per le attività della Commissione giudicatrice è a carico della Stazione appaltante comune di CESA, previsto nel quadro economico del progetto o a carico del bilancio e va pagato entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Ai soli commissari dipendenti della Stazione Appaltante non spetta alcun compenso.

Gli importi dei compensi dei commissari di gara sono quelli di cui alla tabella seguente:

| Importo a base di gara | Commissario unico | Tariffe spettanti alla commissione giudicatrice (tutti gli importi sono in euro) | | | | |
|-------------------------|-------------------|--|------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | COMMISSIONE GIUDICATRICE Appalti aggiudicati con il criterio dell'O.E.P.V. | | | Incrementi tariffari | |
| | | Presidente | Componente | Totale per n.3 commissari | O.E. > 10 partecipanti (+15%) | O.E. > 30 partecipanti (+30%) |
| ≤ 40.000 | 600,00 | 600,00 | 400,00 | 1.400,00 | 1.610,00 | 1.820,00 |
| > 40.000 ≤ 140.000 | 1.250,00 | 1.350,00 | 1.100,00 | 3.550,00 | 4.082,50 | 4.615,00 |
| > 140.000 ≤ 1.000.000 | 1.650,00 | 1.800,00 | 1.300,00 | 4.400,00 | 5.060,00 | 5.720,00 |
| > 1.000.000 ≤ 2.500.000 | 1.800,00 | 2.250,00 | 1.750,00 | 5.750,00 | 6.612,50 | 7.475,00 |
| > 2.500.000 ≤ 5.000.000 | 2.200,00 | 2.650,00 | 2.100,00 | 6.850,00 | 7.877,50 | 8.905,00 |
| > 5.000.000 | 2.700,00 | 3.250,00 | 2.600,00 | 8.450,00 | 9.717,50 | 10.985,00 |

Agli importi di cui sopra va aggiunta l'iva in tutti i casi previsti dalla legge.

Le sedute di gara delle Commissioni giudicatrici possono svolgersi in modalità interamente telematica, ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del d.lgs. n.36/2023, con sedute di gara a distanza

mediante l'utilizzo dei servizi di videoconferenza integrati ovvero presso la sede della Stazione Appaltante Qualificata.

Art. 7 - Organo competente e dichiarazioni

L'organo competente all'approvazione del presente Accordo è la giunta comunale o il previsto organo esecutivo dei sottoscrittori.

La presente collaborazione consente ai sottoscrittori, pur avendo compiti e finalità pubbliche diverse, di realizzare il proprio obiettivo, in una logica non di scambio, e lo svolgimento in comune di attività dirette a soddisfare interessi pubblici che, in grossa parte, sono addirittura coincidenti e rientranti nella missione istituzionale.

Il presente accordo porta ad un risultato comune, in modo complementare e sinergico, in reciproca collaborazione e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività, attraverso una reale divisione dei compiti e delle responsabilità e con una posizione di equiordinazione tra le parti.

Le percentuali e gli importi suindicati, per il calcolo delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante Qualificata, sono il giusto rimborso forfettario - ristoro necessario affinché vengano salvaguardati gli equilibri di bilancio dell'Ente Comunitario Tanagra Alto e Medio Sele e, in nessun caso, configurano il pagamento di un corrispettivo o margini di guadagno. Con tali rimborsi si persegue anche una reale cooperazione solidaristica.

Si stabilisce che la stazione appaltante non qualificata può richiedere i servizi di cui al presente accordo anche per le procedure di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché quelle di affidamento di lavori d'importo inferiore a 500 mila euro, riconoscendo alla stazione appaltante qualificata Comunità Montana Tanagra Alto e Medio Sele il rimborso delle spese sostenute applicando le percentuali e gli importi di cui agli articoli precedenti.

Art. 8 -Revisioni e misure attuative

Il presente Accordo può essere modificato, integrato o aggiornato, esclusivamente in forma scritta e di comune accordo. Le Parti concordano di procedere periodicamente a una verifica congiunta delle regole del presente accordo in caso di evoluzioni del quadro giuridico di riferimento.

Art. 9 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie, anche nei casi di difforme e contrastante interpretazione della presente collaborazione-accordo, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Il foro competente è quello di Salerno.

Art. 10 - Deroghe e norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte, con adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 11 - Patto di integrità e trattamento dei dati

Le parti si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, segretezza e buon andamento. Si impegnano reciprocamente a segnalare tentativi di turbativa, irregolarità o distorsioni nelle fasi di svolgimento della gara da parte di terzi o da parte di addetti coinvolti nei procedimenti di gara. Nell'espletamento delle attività in oggetto, la Stazione Appaltante Qualificata è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012 e di quelle attuative della medesima. Le parti danno il consenso incondizionato al trattamento dei propri dati per l'espletamento delle attività di cui al presente accordo.

Art. 12 – Registrazione

Il presente accordo, formato da 12 articoli numerati dall'uno al dodici, è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente, ai sensi degli artt. 5 e 39 del d.P.R. 131 del 26 aprile 1986, e viene sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell' art.15, comma 2 bis, della legge 241/90 e s.m.i.